

# **Ordinanza sui consulenti in brevetti (OCB)**

dell'11 maggio 2011

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 6 capoversi 2 e 3, 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso 3 e 12 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 2009<sup>1</sup> sui consulenti in brevetti (LCB),

*ordina:*

## **Capitolo 1: Oggetto**

### **Art. 1**

La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti posti a un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria (art. 2 lett. a LCB);
- b. l'esame federale per consulenti in brevetti e il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 6–8 LCB);
- c. i requisiti posti a un'attività pratica, nonché il riconoscimento di esperienze professionali acquisite all'estero (art. 9 LCB);
- d. il registro dei consulenti in brevetti (art. 11–15 LCB).

## **Capitolo 2: Diplomi universitari**

### **Art. 2**

<sup>1</sup> Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni o di uno studio a tempo parziale di durata equivalente. Almeno l'80 per cento delle ore di corso seguite per l'ottenimento di tale diploma deve essere dedicato al settore delle scienze naturali o dell'ingegneria.

<sup>2</sup> Sono segnatamente considerate scienze naturali o ingegneristiche l'edilizia, la biochimica, la biologia, la biotecnologia, la chimica, l'elettronica, l'elettrotecnica, la tecnologia dell'informazione, l'ingegneria meccanica, la matematica, la medicina, la farmaceutica e la fisica.

RS 935.621

<sup>1</sup> RS 935.62

## **Capitolo 3: Esame federale per consulenti in brevetti**

### **Sezione 1: Organizzazione dell'esame**

#### **Art. 3** Camera d'esame

<sup>1</sup> Il Consiglio federale conferisce all'associazione comune (camera d'esame) dell'Associazione dei consulenti in brevetti svizzeri ed europei di professione libera (ACBSE), dell'Associazione dei consulenti in brevetti nell'industria svizzera (ACBIS) e dell'Associazione svizzera dei consulenti in proprietà industriale (ASCPI) i compiti seguenti:

- a. svolgere l'esame federale per consulenti in brevetti;
- b. emanare una guida sull'esame per consulenti in brevetti;
- c. designare gli esaminatori;
- d. decidere in merito al superamento o al non superamento dell'esame;
- e. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti;
- f. stabilire un regolamento sugli emolumenti e sottoporlo al Consiglio federale per approvazione;
- g. gestire un ufficio centrale.

<sup>2</sup> La camera d'esame è finanziata mediante gli emolumenti riscossi per le sue decisioni e prestazioni e mediante i contributi dei suoi membri.

<sup>3</sup> I compiti della camera d'esame sono svolti dalla commissione d'esame.

#### **Art. 4** Commissione d'esame

<sup>1</sup> La commissione d'esame è costituita da due rappresentanti di ciascuna associazione di consulenti in brevetti ACBSE, ACBIS e ASCPI. I rappresentanti sono eletti dalla direzione della camera d'esame.

<sup>2</sup> La commissione d'esame può validamente deliberare se sono presenti il presidente eletto o il suo sostituto e almeno altri tre membri.

<sup>3</sup> Le decisioni della commissione d'esame sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. Anche il presidente partecipa alla votazione; in caso di parità di voti il suo voto, o in sua assenza il voto del suo sostituto, è decisivo.

<sup>4</sup> Il presidente del Tribunale federale dei brevetti oppure un membro giurista di tale tribunale da lui designato assiste alla seduta della commissione d'esame in qualità di osservatore o consigliere. La commissione d'esame può invitare alla seduta altre persone senza diritto di voto.

**Art. 5** Esaminatori

<sup>1</sup> La commissione d'esame nomina quali esaminatori consulenti in brevetti iscritti nel registro dei consulenti in brevetti e altri esperti che dispongono di conoscenze comprovate negli ambiti oggetto d'esame (art. 7), quali docenti universitari, avvocati o giudici.

<sup>2</sup> Gli esaminatori non possono far parte della commissione d'esame.

<sup>3</sup> Gli esaminatori sono nominati per due anni. La nomina può essere rinnovata.

**Art. 6** Sorveglianza

<sup>1</sup> La sorveglianza dell'esame federale per consulenti in brevetti spetta all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

<sup>2</sup> L'UFFT approva la guida sull'esame di consulente in brevetti della commissione d'esame.

**Sezione 2: Contenuto dell'esame****Art. 7** Esame delle conoscenze tecniche

L'esame federale per consulenti in brevetti verte sulle conoscenze tecniche relative:

- a. al diritto europeo e internazionale in materia di brevetti;
- b. al diritto svizzero in materia di brevetti;
- c. agli ambiti del diritto procedurale e dell'organizzazione giudiziaria e amministrativa svizzera applicabili ai diritti di protezione industriale;
- d. al diritto dei marchi, al diritto di design, al diritto d'autore, al diritto della concorrenza e al diritto civile, nella misura in cui queste conoscenze siano necessarie per l'esercizio della professione di consulente in brevetti in Svizzera.

**Art. 8** Parti dell'esame

<sup>1</sup> L'esame federale per consulenti in brevetti è suddiviso in quattro parti. Il candidato può scegliere liberamente l'ordine delle singole parti.

<sup>2</sup> La prima e la seconda parte (art. 7 lett. a) sono svolte in conformità delle prescrizioni del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (art. 134a par. 1 lett. b della Conv. sul brevetto europeo del 5 ott. 1973, riveduta il 29 nov. 2000<sup>2</sup>). Comprendono quanto segue:

- a. prima parte dell'esame: elaborazione di rivendicazioni brevettuali e presentazione di una domanda di brevetto (prova d'esame A);
- b. seconda parte dell'esame: risposta a una comunicazione ufficiale in cui viene opposto lo stato della tecnica (prova d'esame B).

<sup>2</sup> RS 0.232.142.2

<sup>3</sup> La terza parte dell'esame (art. 7 lett. a–c) verte:

- a. sulle disposizioni svizzere applicabili in materia di brevetti, comprese le disposizioni speciali concernenti le procedure internazionali;
- b. sulle disposizioni svizzere, applicabili in materia di brevetti, del diritto amministrativo, del diritto penale e di procedura civile, nonché su quelle concernenti l'organizzazione delle autorità e dei tribunali.

<sup>4</sup> La quarta parte dell'esame (art. 7 lett. d) prevede, nella misura in cui siano necessari per l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera, il diritto dei marchi, il diritto di design, il diritto d'autore, il diritto della concorrenza e il diritto civile.

### **Sezione 3: Procedura d'esame**

#### **Art. 9** Svolgimento dell'esame

<sup>1</sup> La terza e la quarta parte dell'esame federale per consulenti in brevetti sono svolte almeno una volta all'anno. La commissione d'esame può posticipare l'esame se vi sono meno di quattro iscrizioni; l'intervallo tra due sessioni d'esame di ognuna delle parti non deve tuttavia superare i 25 mesi.

<sup>2</sup> La commissione d'esame stabilisce e pubblica i termini d'iscrizione, le sessioni e il luogo d'esame.

<sup>3</sup> Non è ammesso ripartire la terza o la quarta parte dell'esame su più sessioni d'esame.

#### **Art. 10** Ammissione

<sup>1</sup> È ammesso all'esame federale per consulenti in brevetti chi:

- a. al momento dell'iscrizione è titolare del diploma universitario richiesto (art. 2) e può comprovare di aver svolto l'attività pratica richiesta (art. 27–30); e
- b. ha pagato la tassa d'esame entro il termine d'iscrizione.

<sup>2</sup> Chi si candida a essere ammesso all'esame deve presentare:

- a. i documenti attestanti il diploma universitario;
- b. un certificato attestante lo svolgimento dell'attività pratica (art. 30).

<sup>3</sup> La commissione d'esame può richiedere ulteriori informazioni o prove al candidato, all'università o alla persona incaricata della vigilanza (art. 28).

<sup>4</sup> La commissione d'esame emana una decisione sull'ammissione all'esame.

**Art. 11** Lingua d'esame

<sup>1</sup> Il candidato può sostenere le parti d'esame organizzate dalla commissione d'esame in tedesco, francese o italiano.

<sup>2</sup> Il candidato deve indicare la lingua d'esame al momento dell'iscrizione.

**Art. 12** Prima e seconda parte dell'esame

<sup>1</sup> La prima e la seconda parte dell'esame vanno sostenute nel quadro dell'esame europeo d'idoneità svolto dall'Ufficio europeo dei brevetti.

<sup>2</sup> In presenza di circostanze straordinarie la commissione d'esame può proporre esami sostitutivi equivalenti ai compiti A e B dell'esame europeo d'idoneità.

**Art. 13** Preparazione del contenuto dell'esame

<sup>1</sup> Almeno due esaminatori preparano le domande d'esame. Ne stabiliscono i criteri di valutazione.

<sup>2</sup> Gli esaminatori sottopongono alla commissione d'esame per approvazione le domande d'esame e i criteri di valutazione.

<sup>3</sup> La commissione d'esame provvede alla traduzione dei compiti dell'esame scritto nelle lingue indicate nelle iscrizioni.

**Art. 14** Terza parte dell'esame

<sup>1</sup> La terza parte dell'esame si svolge per scritto.

<sup>2</sup> Almeno uno degli esaminatori che ha preparato le domande della parte d'esame deve assistere alla prova. Prima di iniziare l'esame quest'ultimo informa i candidati sui dettagli dello svolgimento.

<sup>3</sup> La parte d'esame dura sei ore.

<sup>4</sup> I candidati rispondono alle domande d'esame in forma anonima.

<sup>5</sup> Gli esaminatori competenti per la correzione dell'esame elaborano una valutazione comune.

**Art. 15** Quarta parte dell'esame

<sup>1</sup> La quarta parte dell'esame è costituita da un esame orale.

<sup>2</sup> Assistono alla quarta parte due degli esaminatori che hanno preparato la parte d'esame.

<sup>3</sup> La parte d'esame dura un'ora. In casi motivati la prova può essere prolungata al massimo fino a 75 minuti.

<sup>4</sup> Gli esaminatori elaborano una valutazione comune.

**Art. 16** Presenza di terzi all'esame

- <sup>1</sup> L'esame federale per consulenti in brevetti non è pubblico.
- <sup>2</sup> La commissione d'esame può permettere di assistere all'esame a chi può giustificare un interesse.
- <sup>3</sup> I membri della commissione d'esame e i rappresentanti dell'UFFT possono assistere d'ufficio all'esame.

**Art. 17** Superamento della prima e seconda parte dell'esame e ripetizione dell'esame sostitutivo

- <sup>1</sup> Ha superato la prima e la seconda parte dell'esame conformemente all'articolo 12 capoverso 1 chi:
  - a. ha superato singolarmente i compiti A e B; oppure
  - b. ha superato l'esame europeo d'idoneità per intero.
- <sup>2</sup> Ha superato l'esame sostitutivo conformemente all'articolo 12 capoverso 2 chi ha superato singolarmente la prima e la seconda parte dell'esame sostitutivo.
- <sup>3</sup> Chi non ha superato per la seconda volta una parte dell'esame sostitutivo menzionato all'articolo 12 capoverso 2 è escluso da ogni ulteriore esame.

**Art. 18** Superamento e ripetizione della terza e quarta parte dell'esame

- <sup>1</sup> Ha superato la terza e la quarta parte dell'esame chi ha superato le singole parti d'esame.
- <sup>2</sup> Chi non ha superato una parte dell'esame per la seconda volta è escluso da ogni ulteriore sessione d'esame.

**Art. 19** Ritiro

- <sup>1</sup> I candidati possono ritirare la loro candidatura fino a 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. Solo in questo caso la tassa d'esame viene loro restituita.
- <sup>2</sup> Il ritiro della candidatura dopo questo termine è ammesso solo se è fornita una ragione valida. Sono segnatamente considerate ragioni valide:
  - a. la maternità;
  - b. una malattia o un infortunio;
  - c. il decesso di un familiare;
  - d. il servizio militare, la protezione civile o il servizio civile imprevisti.
- <sup>3</sup> Il ritiro deve essere comunicato immediatamente per scritto e deve essere fornita la prova del motivo dell'impedimento.
- <sup>4</sup> I candidati che non ritirano la loro candidatura all'esame entro il termine di cui al capoverso 1 o per una ragione valida non hanno superato l'esame della parte d'esame corrispondente.

<sup>5</sup> I candidati che, per una ragione valida, ritirano la loro candidatura dopo l'inizio dell'esame devono iscriversi alla sessione d'esame successiva. In caso contrario l'esame della parte corrispondente è considerato non superato.

<sup>6</sup> Il candidato deve ripetere per intero l'esame interrotto e pagare nuovamente la tassa d'esame.

#### **Art. 20** Risultato dell'esame

<sup>1</sup> La commissione d'esame si riunisce per decidere in merito al superamento dell'esame. Un rappresentante dell'UFFT è invitato ad assistere alla seduta.

<sup>2</sup> Mediante decisione scritta la commissione d'esame comunica entro tre mesi ai candidati il risultato delle parti d'esame da essi sostenute.

<sup>3</sup> L'esame federale di consulente in brevetti è superato se sono state superate tutte le quattro parti d'esame di cui all'articolo 8. In questo caso la commissione d'esame rilascia una certificazione sotto forma di attestato.

#### **Art. 21** Conservazione dei documenti riguardanti l'esame

<sup>1</sup> La commissione d'esame provvede affinché tutti i documenti riguardanti l'esame siano conservati per due anni a partire dalla comunicazione dei risultati dell'esame.

<sup>2</sup> Se è interposto ricorso i documenti riguardanti l'esame devono essere conservati finché la decisione relativa al ricorso è passata in giudicato.

<sup>3</sup> Il candidato può chiedere di consultare i propri documenti d'esame conservati secondo il capoverso 1 o 2.

#### **Art. 22** Sanzioni

<sup>1</sup> Se risulta che il candidato è stato ammesso all'esame fornendo informazioni inesatte o incomplete, la commissione d'esame dichiara nulle le parti dell'esame superate.

<sup>2</sup> Se un candidato cerca di influenzare l'esito dell'esame con mezzi illeciti, un esaminatore ne informa la commissione d'esame. Questa decide se la parte dell'esame in questione è considerata non superata. Se è sorpreso in un tentativo di frode, il candidato può portare a termine l'esame sotto condizione.

### **Sezione 4: Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti**

#### **Art. 23** Principi

<sup>1</sup> La commissione d'esame è competente per il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti.

<sup>2</sup> Mediante decisione scritta la commissione d'esame delibera in merito al riconoscimento dell'esame estero per consulenti in brevetti e al contenuto e allo svolgimento di un esame d'idoneità.

<sup>3</sup> L'Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) si applica al riconoscimento degli esami esteri per consulenti in brevetti per le persone interessate da tale accordo.

#### **Art. 24** Richiesta

<sup>1</sup> La richiesta di riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti va presentata per scritto alla commissione d'esame.

<sup>2</sup> Alla richiesta vanno allegati documenti che attestano:

- a. il superamento di un esame per consulenti in brevetti da parte del richiedente;
- b. le conoscenze tecniche esaminate in occasione dell'esame per consulenti in brevetti.

#### **Art. 25** Esame d'idoneità

<sup>1</sup> Il richiedente può sostenere un esame d'idoneità se la commissione d'esame non riconosce o riconosce soltanto in parte l'esame estero per consulenti in brevetti.

<sup>2</sup> È ammesso all'esame d'idoneità chi al momento dell'iscrizione dimostra di essere titolare di un diploma universitario (art. 2) e di avere svolto un'attività pratica (art. 27–30).

<sup>3</sup> La commissione d'esame può invitare il richiedente a presentare documenti relativi al tipo e alla durata dell'esperienza professionale acquisita.

#### **Art. 26** Contenuto e svolgimento dell'esame d'idoneità

<sup>1</sup> L'esame d'idoneità verte su conoscenze tecniche oggetto dell'esame federale per consulenti in brevetti e che non sono già state esaminate durante la formazione frequentata nello Stato in cui è stato sostenuto l'esame per consulenti in brevetti.

<sup>2</sup> Per determinare il contenuto dell'esame d'idoneità la commissione d'esame può tenere conto dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente.

<sup>3</sup> La commissione d'esame stabilisce nei singoli casi il tipo, lo svolgimento e la valutazione dell'esame d'idoneità.

<sup>4</sup> Le disposizioni concernenti la lingua d'esame (art. 11), il ritiro (art. 19) e le sanzioni (art. 22) si applicano per analogia all'esame d'idoneità.

<sup>5</sup> Mediante decisione scritta, la commissione d'esame comunica entro tre mesi al richiedente il risultato dell'esame d'idoneità.

<sup>6</sup> Chi non ha superato per la seconda volta l'esame d'idoneità o, se del caso, parti di quest'ultimo è escluso da ogni ulteriore esame.

<sup>3</sup> RS 0.142.112.681



## Capitolo 4: Attività pratica

### Art. 27 Scopo e contenuto

<sup>1</sup> L'attività pratica serve ad acquisire, sotto vigilanza, l'esperienza necessaria per svolgere autonomamente l'attività di consulente in brevetti nel campo d'applicazione della LCB.

<sup>2</sup> Nell'ambito dell'attività pratica il candidato deve in particolare:

- a. acquisire le conoscenze tecniche conformemente all'articolo 7 e metterle in pratica;
- b. familiarizzarsi con le autorità operanti in Svizzera in materia di brevetti;
- c. trattare le domande di brevetto sulla base della documentazione fornita da un mandante e imparare a rappresentare quest'ultimo nelle procedure di rilascio;
- d. familiarizzarsi con le formalità e i termini delle procedure di rilascio di brevetti in Svizzera.

### Art. 28 Persona incaricata della vigilanza

Può vigilare sull'attività pratica chi:

- a. è iscritto come consulente in brevetti nel registro dei consulenti in brevetti;
- b. ha esercitato a tempo pieno per almeno dieci anni l'attività di consulente in brevetti in Svizzera senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
- c. ha esercitato a tempo pieno per almeno sei anni, quale professione regolamentata, l'attività di consulente in brevetti all'estero, rispettando le prescrizioni dello Stato di origine; oppure
- d. è iscritto nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati e ha esercitato a tempo pieno per almeno un anno l'attività di consulente in brevetti in Svizzera.

### Art. 29 Requisiti geografici

<sup>1</sup> L'attività pratica deve essere svolta durante almeno 12 mesi a tempo pieno presso una persona addetta alla vigilanza la cui società ha sede in Svizzera.

<sup>2</sup> L'esercizio sotto sorveglianza dell'attività di consulente in brevetti all'estero è riconosciuto se tale attività è stata svolta durante 18 mesi a tempo pieno e se ha permesso al candidato di:

- a. acquisire e mettere in pratica le conoscenze tecniche di cui all'articolo 7;
- b. familiarizzarsi con le autorità operanti in Svizzera in materia di brevetti;
- c. familiarizzarsi con le formalità e i termini delle procedure di rilascio di brevetti in Svizzera.

**Art. 30** Prova dell'attività pratica

<sup>1</sup> Una volta conclusa l'attività pratica, la persona incaricata della vigilanza attesta per scritto al candidato:

- a. la durata dell'attività pratica;
- b. il grado di occupazione;
- c. il luogo di lavoro;
- d. le attività svolte.

<sup>2</sup> Nel caso dello svolgimento di un'attività secondo l'articolo 29 capoverso 2 la persona incaricata della vigilanza deve inoltre attestare per scritto in che misura l'attività svolta ha permesso al candidato di raggiungere gli obiettivi di formazione elencati in tale disposizione.

**Capitolo 5: Registro dei consulenti in brevetti****Art. 31** Domanda d'iscrizione nel registro

<sup>1</sup> Chi intende iscriversi nel registro dei consulenti in brevetti è tenuto a presentare all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI):

- a. le informazioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b, c ed eventualmente d LCB; e
- b. i seguenti documenti:
  1. il documento attestante il superamento dell'esame federale per consulenti in brevetti, o
  2. la decisione della commissione d'esame concernente il riconoscimento dell'esame estero per consulenti in brevetti e, se del caso, il superamento dell'esame d'idoneità secondo gli articoli 23 capoverso 2 e 26 capoverso 5, oppure la prova dell'adempimento delle condizioni secondo l'articolo 23 capoverso 3.

<sup>2</sup> La domanda d'iscrizione è presa in considerazione solo se l'emolumento d'iscrizione è versato entro il termine prescritto dall'IPI.

<sup>3</sup> L'IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.

<sup>4</sup> L'IPI respinge la domanda se il richiedente non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro. L'emolumento d'iscrizione non è rimborsato.

**Art. 32** Modifica e cancellazione di informazioni nel registro

<sup>1</sup> L'IPI modifica e cancella le informazioni nel registro su richiesta della persona iscritta o d'ufficio.

<sup>2</sup> L'IPI procede d'ufficio alla modifica o alla cancellazione se le informazioni necessarie all'iscrizione nel registro non corrispondono più alla realtà, in particolare se la

persona iscritta non ha più un recapito in Svizzera o se il recapito in Svizzera è cambiato.

<sup>3</sup> Se la modifica o la cancellazione avviene d'ufficio, l'IPI comunica la prevista modifica o cancellazione alla persona iscritta e le impartisce un termine per prendere posizione. Se la persona iscritta non prende posizione entro tale termine, l'IPI procede alla modifica o alla cancellazione delle informazioni in questione.

<sup>4</sup> L'IPI può cancellare le informazioni d'ufficio senza chiedere una presa di posizione se:

- a. la cancellazione è ordinata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- b. la Commissione d'esame dichiara un esame nullo a posteriori;
- c. la persona iscritta è deceduta.

### **Art. 33** Domanda di reinscrizione

<sup>1</sup> Se una persona la cui iscrizione è stata cancellata desidera reinscrivere e se i requisiti per l'iscrizione sono soddisfatti, è sufficiente trasmettere l'attestato di cui all'articolo 12 capoverso 1 LCB.

<sup>2</sup> Per la reinscrizione l'emolumento di iscrizione è dovuto per intero.

### **Art. 34** Fascicolo degli atti

<sup>1</sup> Il fascicolo degli atti è conservato per cinque anni dalla cancellazione di un'iscrizione nel registro o per cinque anni dal momento in cui una domanda di registrazione è stata respinta.

<sup>2</sup> Possono consultare il fascicolo degli atti:

- a. le persone iscritte nel registro;
- b. terzi che giustificano un interesse.

### **Art. 35** Comunicazione elettronica

<sup>1</sup> L'IPI può ammettere la comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

## **Capitolo 6: Disposizioni finali**

### **Sezione 1: Disposizioni transitorie**

#### **Art. 36** Diplomi universitari

I bachelor, i master, i diplomi universitari o le licenze in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso scuole universitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge dell'8 ottobre 1999<sup>4</sup> sull'aiuto alle università sono riconosciuti quali diplomi univer-

<sup>4</sup> RS 414.20

sitari svizzeri in virtù dell'articolo 4 LCB, anche se al momento dell'esame la scuola universitaria non era accreditata.

**Art. 37** Iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 19 LCB

<sup>1</sup> Chi richiede l'iscrizione nel registro dei brevetti conformemente all'articolo 19 LCB deve presentare all'IPI:

- a. se presenta una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a LCB, un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera e il conseguimento del diploma universitario richiesto;
- b. se presenta una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera b LCB, un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti in Svizzera e l'iscrizione nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati.

<sup>2</sup> La domanda è considerata come presentata soltanto se l'emolumento d'iscrizione è stato versato entro il termine prescritto dall'IPI.

<sup>3</sup> L'IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.

<sup>4</sup> L'IPI respinge la domanda se il richiedente non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro. L'emolumento d'iscrizione non è rimborsato.

**Art. 38** Utilizzo del titolo professionale durante il periodo transitorio

Chi soddisfa i requisiti per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti secondo l'articolo 19 capoverso 1 LCB può usare il titolo «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevet» o «patent attorney» durante il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 19 capoverso 2 LCB, anche se non è ancora iscritto nel registro dei consulenti in brevetti.

## Sezione 2: Entrata in vigore

**Art. 39**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

11 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

